

Definizione utilizzate per la redazione del Rapporto periodico sullo stato del contenzioso tributario

Periodo luglio – settembre 2012

Periodo di osservazione, o di monitoraggio: si intende il periodo a cui fa riferimento l'analisi proposta.

Data di estrazione: si intende il momento in cui è stata interrogata la banca dati del contenzioso. Per il rapporto del terzo trimestre del 2012 la data di estrazione è il **15 ottobre 2012**.

Per **Ricorsi** o **Appelli** sono state considerate le seguenti tipologie di controversie:

- ricorso o appello;
- fascicolo trasmesso dalla Cassazione, dalla Commissione Tributaria Centrale o da altra Commissione;
- ricorso per revoca;
- ricorso per ottemperanza;
- ricorso per ricsuazione;
- richiesta di misure cautelari o conservative (art. 22 del D.Lgs. 472/1997).

Sono state escluse le **controdeduzioni prive di ricorso** e le **istanze di sospensione**.

Pendenti: si intendono i ricorsi esistenti ad una certa data per i quali non risulta ancora depositato un provvedimento (sentenza, decreto, ordinanza), che ne abbia determinato la definizione o il rinvio ad altra commissione tributaria. Sinonimo del termine **giacenza**.

Pervenuti (o presentati): si intendono i ricorsi la cui data di proposizione (che corrisponde alla data di spedizione o di presentazione diretta allo sportello) cade in un determinato periodo di osservazione (ad es.: il trimestre dal 1 luglio 2012 al 30 settembre 2012).

Definiti: si intendono i ricorsi per i quali, nello stesso periodo di osservazione utilizzato per i pervenuti, sia stato depositato un provvedimento (sentenza, decreto, ordinanza) che definisce la controversia o il rinvio ad altra Commissione tributaria.

Tipologia di Ente Impositore: con questa definizione vengono classificati gli uffici che emettono gli atti impositivi con le seguenti aggregazioni: **Agenzia delle Entrate - Agenzia del Territorio - Agenzia delle Dogane - Equitalia - Enti Territoriali** (Regioni, Province e Comuni comprensivi del contenzioso verso i loro concessionari, se diversi da Equitalia) - **Altri Enti** (Consorzi di bonifica, Autorità portuali, Camere di commercio ecc... comprensivi del contenzioso verso i loro concessionari, se diversi da Equitalia).

ESITI

Favorevole al contribuente: comprende i ricorsi e/o appelli definiti il cui giudizio è favorevole al contribuente. In questa categoria, sono ricompresi anche gli appelli proposti dall'Ufficio giudicati inammissibili o improcedibili.

Giudizio Intermedio: comprende le controversie definite il cui giudizio di merito ha accolto parzialmente le pretese della parte ricorrente.

Favorevole all'ufficio: comprende i ricorsi e/o appelli definiti il cui giudizio è favorevole all'Ufficio. Comprende, inoltre, anche i ricorsi proposti dal contribuente giudicati inammissibili o improcedibili.

Conciliazione: comprende i ricorsi e/o appelli definiti con la conciliazione giudiziale, ex art 48 del D.Lgs. 546/92.

Altri esiti: comprende i ricorsi e/o appelli definiti a seguito di intervenuta modifica normativa (es. condono, cessata materia del contendere ecc...)

AREE GEOGRAFICHE

Nelle tabelle in cui i dati sono aggregati per area geografica, è stata adottata la Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche dell'Italia – Livello 1 (NUTS:IT) 1, ideata dall'Eurostat nel 1988 e usata per fini statistici a livello dell'Unione Europea per identificare la ripartizione del territorio utilizzata nell'ambito dell'Unione Europea.

La nomenclatura prevede la suddivisione del territorio italiano nelle seguenti aree:

NORD-OVEST:	Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta.
NORD-EST:	Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto.
CENTRO:	Lazio, Marche, Toscana, Umbria.
SUD:	Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia.
ISOLE:	Sardegna, Sicilia.

¹ dal francese “Nomenclature des unités territoriales statistiques”.